

**CONVENZIONE**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA**  
**VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE**

**TRA**

- **Il Comune di Arese** in persona del geom. Sergio Milani per la carica domiciliato presso il Municipio di Arese, Via Roma 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto ed ivi unicamente agire in nome e per conto del Comune di Arese (c.f. 03366130155) quale funzionario per Decreto Sindacale n. 3 del 30.05.2019, nonché in esecuzione di delibera del Consiglio Comunale n. 52/24.06.2019, (di seguito “il Comune”)
  
- **Open Fiber S.p.A.** (di seguito “Open Fiber” oppure “OF”), in qualità di operatore privato con sede in Milano, capitale sociale Euro 250.000.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09320630966, nella persona dell’Ing. Paolo Visconti, nato a Brescia il 27/01/1966, c.f. VSCPLA66A27B157M, in qualità di procuratore giusta procura a ministero dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, di rep 58623, racc. 29926, del 11/02/2019 registrata a Roma 5 il 19/02/2019, con il n. 2375.

di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.

**PREMESSO CHE**

- in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “*Strategia italiana per la banda ultralarga*”;
- Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) ed all’art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
- l’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 259/2003, come modificato dal citato D. Lgs. 33/2016, prevede che per l’installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi e l’occupazione di suolo pubblico, l’istanza di autorizzazione si intende accolta trascorsi i termini abbreviati (di trenta, dieci otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, ove l’Amministrazione non abbia indetto un’apposita conferenza di servizi;
- l’art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., stabilisce che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, da presentare almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori;
- l’art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D. Lgs. 33/2016) prevede che l’installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed

utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;

- Open Fiber, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 ("Codice delle Comunicazioni elettroniche"), ha avviato, in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, i lavori per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente;
- OF per realizzare il Piano "Fiber to the home" intende riutilizzare le infrastrutture esistenti sul territorio nazionale, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori;
- in particolare, OF è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di Arese (di seguito anche "Piano Open Fiber"), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
- a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un'apposita convenzione al fine di regolamentare l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, (ii) di prevedere modalità di gestione semplificate degli *iter* autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi.
- che Il Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo del Comune di Arese, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05.02.2019 e che sono state rispettate le prescrizioni stabilite dal CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/6/2014;

La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti con finalità analoghe.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **Finalità e ambito di applicazione – Piano Open Fiber**

La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all'attuazione del Piano Open Fiber utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.

La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

In particolare, OF provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Arese in più fasi.

Il Comune non potrà comunque attuare procedimenti, assumere atti o provvedimenti in contrasto con norme di legge al tempo vigenti o in dispregio dei principi di imparzialità, equità e trasparenza.

La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più progetti (di seguito, "Progetti").

La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano Open Fiber, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali, fatta salva ogni modifica di legge rispetto alla normativa al tempo vigente;
- gli *standard* tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra OF e l'Amministrazione Comunale relativi:
  - alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
  - alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
  - alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.

### **Art. 3**

#### **Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi**

OF e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga realizzate da OF stessa ed ogni opera connessa, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui OF è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. OF manterrà la proprietà delle infrastrutture per tutta la durata del periodo di vita utile dell'infrastruttura stessa.

OF potrà richiedere l'uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.

A tale riguardo, il Comune consentirà, a condizione eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l'utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità e potrà adoperarsi presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano l'utilizzo anche delle proprie infrastrutture preesistenti.

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da OF nel Piano Open Fiber per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne consente l'utilizzo secondo quanto previsto al successivo art.4.

Il Comune potrà farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture preesistenti, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l'utilizzo da parte di OF, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi

coerenti con la realizzazione del Piano Open Fiber. I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.

OF potrà, tra l'altro, utilizzare, ove compatibili, anche infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, sulla base di specifici accordi stipulati o da stipularsi tra OF e gli operatori medesimi.

#### **Art. 4**

##### **Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti**

In previsione dell'inizio dei lavori nei singoli lotti, di norma nei 30 (trenta) giorni che precedono l'inizio dei lavori medesimi, OF, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà le comunicazioni riguardanti l'avvio delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazioni e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l'impatto sulla viabilità.

Il Comune, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione, emanerà apposito provvedimento autorizzativo anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.) e concordati in termini di giorno di esecuzione dallo specifico responsabile/referente della singola infrastruttura (POS Energia e sicurezza, POS Tecnologico, etc.)

Le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi sono disciplinate dalla normativa di legge vigente e, solo laddove la metodologia prevista risulti migliorativa per il Comune e OF, negli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.4.2018 e succ. mod. ed integrazioni.

In concomitanza con l'esecuzione delle suddette prove e nel caso di esito positivo delle medesime, verranno contestualmente installati i minitubi per l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria.

Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento.

#### **Art. 5**

##### **Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture**

Le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi sono disciplinate dalla normativa di legge vigente e, solo laddove la metodologia prevista risulti migliorativa per il comune e OF, negli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.4.2018 e succ. mod. ed integrazioni.

Per le attività di nuova infrastrutturazione OF presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
- indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori;
- ubicazione dell'intervento;
- planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
- cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente.

La copia elettronica dovrà contenere:

- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.

La domanda è formulata, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:

- all'Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai sensi del successivo art. 12;
- alle Soprintendenze eventualmente interessate.

A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei *nulla osta* di cui all'art 8, il Comune rilascerà in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta ad OF, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.

La richiesta di chiarimenti determina l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che OF attiverà procedure esecutive di tipo innovativo che dovranno limitare al minimo i disagi per la collettività, il PUC potrà autorizzare interventi anche in deroga al disposto del vigente Regolamento comunale.

Il relativo provvedimento sarà comunicato ad OF a mezzo PEC.

Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell'eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dall'ultimo parere ottenuto a seguito dell'eventuale Conferenza di Servizi avviata.

Ottenuta l'autorizzazione, OF invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.

Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:

- il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
- altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.

Per l'esecuzione di tali interventi sarà a cura di OF l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada interessata.

### **Art. 5bis Prescrizioni di posa**

OF provvederà a concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità di posa dei propri impianti all'interno dell'infrastruttura fisica ceduta, così da non creare ostacolo alle esigenze di esercizio del Comune, né alle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della Infrastruttura.

Le infrastrutture fisiche concesse in uso ai sensi della presente Convenzione non possono essere utilizzate da OF per un uso diverso rispetto a quello previsto dalla Convenzione stessa.

OF potrà posare all'interno della Infrastruttura tubi, minitubi o cavi dielettrici, adeguatamente protetti, in un numero compatibile con la capacità ricettiva dell'infrastruttura stessa, anche in previsione di eventuali sviluppi della rete. I tubi, minitubi e i cavi dielettrici resteranno di proprietà esclusiva di OF.

Le componenti dell'infrastruttura fisica concessa in uso non esclusivo (cavidotti, pozzetti, chiusini, tubi di manovra e quant'altro al servizio dell'infrastruttura) sono e/o potranno essere oggetto di diritti d'uso anche da parte di altri soggetti, tra i quali il Comune, società da questi partecipate, altri soggetti concessionari o comunque soggetti portatori di diritti in base ai titoli autorizzativi o concessori rilasciati dal COMUNE, fermo restando che altre reti o infrastrutture dovranno essere comunque compatibili con quella per cui l'infrastruttura fisica stessa è stata realizzata.

Qualora le Parti lo ritengano necessario, il Comune fornirà, ove possibile, a OF, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa.

Ogni intervento sull'infrastruttura fisica per l'esercizio di quanto concesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, dovrà essere realizzato da OF a regola d'arte in conformità ai dettami delle norme imperative e delle regolamentazioni tecniche vigenti; qualora intervengano norme che impongano diverse e/o ulteriori

prescrizioni tecniche, OF si impegna a procedere, a propria cura e spese, al necessario adeguamento nei termini di legge fermo restando la disciplina di cui alla presente Convenzione.

Entro 60 giorni dal completamento dell'infrastruttura o di parti di essa, OF provvederà in accordo con l'Amministrazione Comunale, a consegnare gli "As Built", su supporto informatico in formato PDF e shape file.

Ogni eventuale spesa o danno arrecati all'infrastruttura di titolarità comunale e cagionati dalle attività di installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento funzionali alla posa della rete di OF saranno a totale carico di OF qualora ad essa imputabili nell'ambito delle attività da essa svolte ai fini della presente Convenzione. In caso di interventi o modifiche alle infrastrutture di titolarità comunale in dipendenza di lavori pubblici, i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti di proprietà di OF avverranno a cura e spese di OF stessa.

In caso di danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori e dei relativi depositi ed occupazioni da parte di OF, la stessa provvederà - anche per il tramite delle imprese esecutrici - a ristorare i danni cagionati e farsi carico di eventuali richieste risarcitorie.

### **Art. 5ter**

#### **Personale e norme di sicurezza**

Open Fiber si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle contenute nel D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.

### **Art. 6**

#### **Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016**

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano Open Fiber.

### **Art. 7**

#### **Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici**

Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, il Comune si impegna a collaborare con OF nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.

In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre

semplificazioni procedurali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).

## **Art. 8**

### **Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale**

Con la presente Convenzione il Comune autorizza OF, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizioni delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

- a. minitrincea one day dig;
- b. minitrincea tradizionale;
- c. no-dig;
- d. posa in rete aerea;

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

## **Art. 9**

### **Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione**

Nei casi di manutenzione programmata, OF comunicherà al Comune, con un preavviso adeguato all'entità dell'intervento e comunque di almeno trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l'intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, OF provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.

In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, OF comunicherà le esigenze operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operativa della Polizia Municipale.

Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad OF ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di OF.

Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada, si farà riferimento al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

Il Comune si riserva, per comprovate esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, di richiedere a OF di intervenire sui propri impianti di TLC nel caso in cui rendesse necessario minimizzare/rimuovere fattori di pericolo/ostacolo insorti sulle tratte interessate dalla posa degli impianti di OF. In tal caso il Comune invierà a OF richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:

1. Urgente: qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile.
2. Programmabile: in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria procrastinabile.

In caso di intervento Urgente il Comune indicherà il termine entro il quale l'Open Fiber dovrà necessariamente intervenire.

In caso di intervento Programmabile le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni che comunque dovranno essere eseguiti entro 90 giorni.

Il mancato rispetto dei termini di intervento da parte di OF senza che pervenga motivazione alcuna, nonostante reiterati inviti e diffide a provvedere da parte del Comune a fornire adeguato riscontro di tale inadempimento, potrà comportare la facoltà in capo all'Amministrazione di dichiarare la decadenza dalla presente Convenzione nonché di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

## **Art. 10** **Obblighi di OF**

Nell'esecuzione delle attività, OF si impegna:

- ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013;
- a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruiscia dell'infrastruttura stradale durante i lavori;
- ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013;
- a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della propria rete;
- ad inserire nei singoli Progetti la realizzazione di n 50 connessioni (in fibra spenta e con architettura Punto-Punto) per gli edifici sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell'Amministrazione Comunale di Arese - o delle Aziende speciali e partecipate dal Comune, Consorzi compresi - purché rientranti nel perimetro di copertura del Piano Open Fiber, secondo le condizioni riportate nell'Allegato B. I siti che risulteranno al di fuori andranno soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. Restano a carico del Comune gli oneri inerenti l'attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. internet, dati e voce). Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata.

OF si servirà dei beni del Comune con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti. OF dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'infrastruttura in oggetto.

Il mancato rispetto di quanto sopra da parte di OF senza che pervenga motivazione alcuna, nonostante reiterati inviti e diffide a provvedere da parte del Comune a fornire adeguato riscontro di tale inadempimento, potrà comportare la facoltà in capo all'Amministrazione di dichiarare la decadenza della presente Convenzione nonché di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti

Inoltre, OF manleva il Comune dai danni che possano derivare a persone e/o cose in conseguenza della attività di cui alla presente Convenzione. L'eventuale presenza sul luogo del personale del Comune al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell'infrastruttura da parte dell'Open Fiber, non limita né riduce la responsabilità di quest'ultimo.

## **Art. 11**

### **Impegni del Comune**

Nell'ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatico e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

- individuare il R.U.P. quale responsabile della gestione delle attività previste nella presente Convenzione;
- favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l'impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
- informare in via preventiva OF, nel limite del possibile nel caso di interventi urgenti sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da OF, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, OF assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da OF, si coordinerà con la stessa per l'individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da OF. OF ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.

Il Comune risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti di OF (minitubi, cavi in f.o.), che dovesse essere arrecato durante gli interventi effettuati da parte del personale del Comune o dalle ditte da esso incaricate, fatto salvo l'evento dovuto a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al COMUNE, del suo personale o dalle ditte da esso incaricate. A tal proposito OF si impegna ad identificare i propri impianti, segnalando al Comune le modalità utilizzate, affinché possano agevolmente essere individuati.

### **Art. 11 bis**

#### **Subconcessione o cessione del diritto d'uso**

OF, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente potrà mettere a disposizione di altri Operatori parte degli impianti di sua proprietà posti all'interno dell'infrastruttura fisica del comune garantendone l'utilizzo in coerenza con le previsioni di cui alla presente Convenzione. a condizione che ciò non comporti modifiche delle infrastrutture fisiche di proprietà del Comune non preventivamente concordate.

## **Art. 12**

### **Oneri ed esenzioni**

Le Parti convengono che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, OF è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (quali canoni, cauzioni o fidejussioni), ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell'art. 93 comma 2, del

D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016 come novellato dall'art. 'art. 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio 2019 n.12 ha specificato ulteriormente che *“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”*. Eventuali canoni dovuti in conformità a quanto prevede si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione ai nuovi scavi.

Una volta realizzata l'infrastruttura, per le occupazioni permanenti del suolo pubblico è dovuto il pagamento del canone COSAP in forma ridotta così come stabilito dalla lettera e) ed f) dal comma 2 dell'art. 63 D.Lgs. n° 446/97, in quanto trattasi di occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

### **Art. 12 bis** **Verifiche**

Il Comune ha diritto di accesso all'infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, o terzi all'uopo delegati, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente Convenzione in generale. Le ispezioni e gli accessi - da comunicarsi con un preavviso di almeno 7 giorni - potranno avvenire alla presenza di un incaricato di OF il quale si obbliga a garantire la presenza di tali incaricati con il preavviso minimo di cui al seguente paragrafo.

OF, con preavviso scritto di almeno due giorni lavorativi, si rende disponibile all'assistenza nella fase della predetta ispezione.

Resta inteso che tale diritto di accesso non potrà automaticamente comportare o far insorgere obblighi da entrambe le parti, che si impegnano in buona fede a verificare in contraddittorio eventuali difformità rispetto a quanto concordato e convenuto nella presente Convenzione e ad adottare eventuali azioni correttive secondo quanto condiviso.

### **Art. 13** **Cauzione e garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano Open Fiber, OF si impegna a prestare idonea fideiussione bancaria, a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito.

L'importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo con Open Fiber, è di importo pari a Euro 40.000,00 (quarantamila) a copertura degli impegni di Open Fiber sul ripristino dei luoghi.

La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.

OF si impegna a mantenere l'importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte del Comune, fino al termine delle attività.

In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte di OF anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte del Comune.

### **Art. 13 bis**

#### **Sanzioni**

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzare l'infrastruttura di titolarità comunale con la dovuta diligenza o nel caso di uso dell'infrastruttura stessa in modo difforme da quello previsto ai sensi della presente atto, ovvero in caso di accertata inadempienza agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, il Comune potrà diffidare OF ad adempiere agli obblighi o a far cessare l'uso difforme riscontrato, entro il termine che gli verrà assegnato.

Il mancato rispetto di quanto sopra da parte di OF senza che pervenga motivazione alcuna, nonostante reiterati inviti e diffide a provvedere da parte del Comune a fornire adeguato riscontro di tale inadempimento entro il termine assegnato, potrà comportare la facoltà in capo all'Amministrazione di dichiarare la decadenza della presente Convenzione e rientrare nel pieno possesso dell'infrastruttura di proprietà comunale concessa in uso, procedendo in danno di OF alla eventuale rimozione degli impianti di TLC nonché richiedendo l'eventuale risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

### **Art. 14**

#### **Referenti**

Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti.

### **Art. 15**

#### **Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Open Fiber**

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano Open Fiber, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

### **Art. 15 bis**

#### **Decadenza**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente Convenzione ,con effetti dal pervenire di specifica comunicazione ad Open Fiber mediante PEC o raccomandata a.r. e fatto salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui venga accertato l'utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all'oggetto della Convenzione senza che pervenga motivazione alcuna e nonostante reiterati inviti e diffide a provvedere da parte del Comune a fornire adeguato riscontro dell'eventuale inadempimento entro il termine assegnato, nonché, qualora sia stato accertato l'inadempimento da parte di Open Fiber e qualora quest'ultima si sia rifiutata di fornire adeguate motivazioni nel corso di apposito contraddittorio tra le parti, finalizzato ad un bonario componimento, nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) mancato svolgimento delle manutenzioni e ripristini così come previsto dal precedente articolo 9;
- c) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune;
- d) qualora Open Fiber fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore.

## **Art. 16**

### **Durata della Convenzione**

La Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 20 anni.

Prima dei sei mesi dalla scadenza del suddetto periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.

## **Art. 16bis**

### **Cessione**

Open Fiber non potrà trasferire il diritto derivante dal presente Concessione a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune, pena la decadenza della presente Convenzione.

La presente Convenzione continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione di OF o di fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile o altre operazioni societarie ai sensi del codice civile.

In caso di cessione delle infrastrutture a soggetti terzi da parte del Comune, l'Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù del presente Convenzione degli accordi specifici di utilizzo dell'Infrastruttura del Comune, senza nulla dovere al subentrante.

## **Art. 17**

### **Riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Si considera "Informazione Confidenziale" ogni informazione relativa al Piano Open Fiber ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l'informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l'informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l'informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (iv) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l'informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all'altra Parte.

L'Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l'ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell'ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.

## **Art. 18**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le "Dati Personali"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della normativa in vigore.

Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.

I Dati Personali trattati nell'ambito della presente Convenzione saranno trattati in Italia, e potranno essere comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a Open Fiber, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali previsto dalla presente Convenzione. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate.

Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, i cui Dati Personali possono essere trattati dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali trattati dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.

Un eventuale rifiuto a fornire i Dati Personali potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Dati Personali risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire i Dati Personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.

Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

### **Art. 18 bis Comunicazioni**

Le Comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- COMUNE di ARESE : [protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.arese.mi.it)
- Open Fiber : [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

### **Art. 19 Applicazione delle norme**

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.

### **Art. 20 Modello organizzativo e di gestione e Codice Etico**

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di OF disponibili presso il sito web di OF. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con OF, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le

previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti.

### **Art. 20 bis**

#### **Piano triennale di prevenzione della corruzione**

La Sig.ra/il Sig. Paolo Visocnti, la/il quale agisce in nome e per conto di OF, dichiara di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021\_" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05.02.2019 ed attesta, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano, che tra il sottoscrittore della presente, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di Open Fiber medesimo e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente, sono insussistenti rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, o altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili a due anni precedenti alla data del presente atto. Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, è fatto divieto ad Open Fiber, che si impegna in tal senso, di intraprendere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) dalla data del presente atto e per il biennio successivo alla cessazione della presente.

Le Parti danno atto che l'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la decadenza della Concessione.

### **Art. 20 ter**

#### **Registrazione**

Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente atto sono a carico di Open Fiber, comprese le spese di registrazione.

Le incombenze relative alla registrazione saranno a carico di Open Fiber che dovrà far pervenire al COMUNE copia dell'atto registrato.

Per quanto non previsto espressamente dal presente atto si richiamano le norme del codice civile in materia.

### **Art. 21**

#### **Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano.

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

Arese, lì 29.luglio.2019

Letto, confermato e sottoscritto

**Comune di Arese**

*Sergio Milani*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

**Open Fiber**

*Paolo Visconti*

Arese, lì 29.luglio.2019

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Arese

*Sergio Milani*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

Open Fiber

*Paolo Visconti*